

ONSORZIO OLIVICOLTORI DI MALCESINE SUL GARDA

REGOLAMENTO INTERNO

1. FUNZIONAMENTO E MOLITURA

A) *Conferimento del prodotto per molitura:*

a1) Il consorziato deve conferire al Consorzio tutto il proprio prodotto e deve impegnarsi a mantenere la migliore qualità del medesimo. Il Consorzio provvederà, tramite i suoi organi collegiali, a promuovere e stimolare con azioni adeguate il raggiungimento della qualità ottimale. Il consorziato deve conferire per la molitura il prodotto fresco, per quanto possibile defogliato, privo di corpi estranei tali da non danneggiare il macchinario, e non fermentato. Qualora, a seguito di calamità naturali o in conseguenza di alterazioni della produzione dovuta ad attacchi infestanti, l'olio prodotto, non avesse le qualità peculiari dell'extra vergine, dovrà essere ritirato personalmente dal Consorziato o in alternativa dovrà essere conservato in contenitore a parte e tenuto a disposizione per una commercializzazione adeguata alla qualità del prodotto. Il Consiglio di Amministrazione stabilirà di anno in anno il periodo di inizio molitura e gli orari giornalieri per la consegna del prodotto. Le partite di oliva di peso inferiore ai 400 kg saranno raggruppate e macinate assieme ad altre in modo da arrivare a una partita di almeno 400 kg. Il capomacchina e l'addetto alla molitura saranno direttamente responsabili di giudicare le olive da raggruppare, in modo da rispettare la fascia altimetrica, il Comune di produzione, le caratteristiche di maturazione e salute delle olive.

a2) Il socio deve comunicare il quantitativo di olio che intende prelevare al momento della consegna dell'oliva da molire.

L'olio prodotto che non verrà prelevato con le modalità di cui sopra sarà acquistato dal Consorzio al prezzo che verrà determinato di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione e che sarà pagato secondo le modalità stabilite dal medesimo Consiglio.

a3) Durante la prima settimana di apertura del Frantoio, per ovvi motivi tecnico-produttivi, il socio non potrà pretendere il filtraggio dell'olio ottenuto dalla molitura.

a4) Il socio prima della consegna dell'oliva da molire, deve consegnare al personale addetto la documentazione relativa alla propria posizione fiscale /amministrativa (attribuzione partita iva- eventuale dichiarazione di esonero ai sensi art. 34 comma 6 DPR 633/72- documento identità aggiornato).

Qualora la consegna dell'oliva avvenga tramite terzi, questi ultimi dovranno essere muniti di apposita delega.

B) Molitura di olive di non consorzisti:

Il C.d.A. potrà decidere con apposita delibera da adottarsi di anno in anno, di procedere alla molitura di olive anche di olivicoltori non consorziati, purchè provenienti dalle zone in cui opera il Consorzio e purchè si rispettino le norme previste dal presente regolamento.

In tal caso di prezzo di molitura dovrà essere congruamente maggiorato. Nell'esercizio di tale facoltà il C.D.A. non potrà prescindere dalla priorità da riservare alla molitura delle olive dei soci.

L'olio molito dai non consorzisti dovrà essere ritirato non filtrato.

C) *Ritiro del prodotto:*

L'olio prodotto dalla molitura non può rimanere in deposito presso il Consorzio.

L'olio prodotto che non venga ritirato entro il giorno successivo dopo la molitura viene acquistato dal Consorzio.

Il consorziato deve comunicare entro il 15 Gennaio di ogni anno il quantitativo di olio di cui abbisogna per il consumo familiare. Tale quantitativo dovrà comunque essere contenuto

entro il limite massimo consentito di Litri 40 (quaranta) ,pari ad 8 lattine per ciascun socio. Per le comunioni ereditarie tale quantitativo sarà attribuibile per ciascun membro della comunione.

Il ritiro dell'olio prenotato per uso familiare dovrà essere effettuato a decorrere dal 01 febbraio fino al 31 marzo di ogni anno.

Per le fattispecie sopra stabilite (consumo familiare), il Consorzio venderà ai soci olio, nei limiti delle quantità prenotate, al medesimo prezzo che è stato loro corrisposto per l'acquisto dell'olio da essi prodotto. Il corrispettivo relativo al prodotto di che trattasi deve essere pagato contestualmente alla consegna/ritiro.

D) Accesso del consorziato ai locali del Consorzio:

Il consorziato può accedere nei locali del Consorzio il giorno fissato dal Consiglio di Amministrazione o dal responsabile della molitura e/o dell'ufficio. Per l'accesso al frantoio dovrà egli dovrà essere accompagnato dal responsabile incaricato. Tale accesso può avvenire per motivi amministrativi o connessi alla molitura.

E) Stagionali per la molitura:

La mano d'opera necessaria per la molitura dovrà essere reperita fra i consorziati e/o figli dei consorziati, previa regolare domanda da parte degli interessati purchè in possesso dei requisiti necessari. Nel caso di domande insufficienti potrà essere reperita anche al di fuori della compagine societaria. La loro utilizzazione sarà stabilita dal Consiglio di Amministrazione sulla base di quanto previsto dal contratto Nazionale di Lavoro della Categoria.

F) Molitura da parte di affittuari di fondi agricoli:

Gli affittuari di fondi olivicoli siti nel Comune di Malcesine potranno usufruire del servizio di molitura presso il Consorzio.

Tale facoltà è concessa solo a coloro che hanno in corso contratti di affitto e/o comodato aventi per oggetto fondi olivicoli di proprietà dei consorziati del Consorzio, che continueranno, però, a rimanere iscritti nel libro consorziati, quali consorziati effettivi. La possibilità di cui al primo comma sarà soggetta, previa verifica del possesso dei necessari requisiti e su specifica delibera del Consiglio di Amministrazione, il quale determinerà il compenso dovuto a fronte della trasformazione eseguita. Il richiedente dovrà impegnarsi a rispettare le norme del Regolamento in ordine alle caratteristiche del prodotto e al funzionamento del servizio di che trattasi.

2. DETERMINAZIONE DELLE QUIOTE SOCIALI

Nuovi consorziati:

Il numero delle quote da assegnare al nuovo consorziato verrà determinato con delibera del C.d.A. , tenuto conto delle stime effettuate anche tramite una apposita commissione incaricata dallo stesso.

Dovranno essere prese in considerazione le piante produttive possedute in relazione alla appartenenza a due ben distinte fasce altimetriche di produzione, che sono delineate dalla mappa allegata al presente regolamento.

Per gli oliveti della zona A verrà assegnata una quota sociale ogni 8 piante di olivo produttive. Per gli oliveti della zona B verrà assegnata una quota sociale ogni 10 piante di olivo produttive.

Periodicamente il C.d.A. potrà procedere ad una revisione delle quote possedute in relazione alla eventuale successiva variazione della situazione produttiva dei terreni di consorziati.

3. ALTRI SERVIZI PER IL SOCIO

Il consorziato, per la compilazione della modulistica inerente alla produzione dell'olio di oliva, potrà avvalersi della collaborazione del Consorzio. In presenza di adempimenti di particolare importanza e difficoltosi, il Consorzio potrà chiedere al consorziato un contributo a titolo di rimborso spese. Si precisa che tale collaborazione da parte degli organi del Consorzio, sarà meramente esecutiva, con conseguente esonero degli stessi da qualsiasi responsabilità in ordine ai dati ed al contenuto delle denunce e/o della modulistica da predisporre e da presentare.

4.SANZIONI

Per eventuali violazioni alle norme di cui all'art. 6 dello Statuto il C.d.A. potrà irrogare le seguenti sanzioni:

Euro 100,00 per la mancata comunicazione della variazione delle piante di olivo;
da Euro 200,00 ad euro 500,00 per la mancata comunicazione della altre variazioni.(A titolo esemplificativo ma non esaustivo si citano: *mancata comunicazione del regime fiscale IVA; numero delle piante di olivo in produzione; vendita / donazione totale o parziale dell'oliveto;ecc.*).

La quantificazione della sanzione in base alla gradualità sopra prevista avverrà, su decisione del C.d.A., tenendo conto della frequenza delle violazioni e delle difficoltà operative ed amministrative connesse alla violazione stessa.

In caso di inadempimento del socio in riferimento al pagamento della sanzione , il C.d.A. è facoltizzato a rivalersi proporzionalmente sull'olio in corso di produzione da parte del medesimo , prendendo come base di valutazione il prezzo stabilito per la cessione dell'olio per uso familiare.

5. NORMA TRANSITORIA.

Le norme di cui al presente Regolamento entrano in vigore con la campagna olearia 2017/ 2018.

Pertanto le lettere C- E- F del precedente Regolamento continuano ad applicarsi fino alla chiusura della vendita collettiva 2016/2017 ancora in corso.

IL PRESENTE REGOLAMENTO E' SOTTOPOSTO ALLA APPROVAZIONE DELLA ASSEMBLEA DEI SOCI DEL GIORNO 08.09.2017.